



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

LORENZO MASI

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
11	27/11/2025	201	02	00

Oggetto:

Avvisi della procedura valutativa per la progressione verticale in deroga dall'Area degli Istruttori all'Area dei Funzionari e dell'E.Q. per n. 222 posti. Approvazione graduatoria provvisoria.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- a) l'articolo 52, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (a seguire TUPI), come modificato dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, disciplina l'istituto delle progressioni tra aree per i dipendenti dell'Amministrazione, da espletarsi mediante procedura comparativa tra gli aspiranti. Al medesimo comma è ancora disposto, con una previsione transitoria, che: *“in sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019- 2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti [...] sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dalle amministrazioni per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno”*, nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente;
- b) in conformità ed attuazione della previsione normativa indicata al punto precedente, il CCNL per il personale del Comparto delle Funzioni Locali, siglato il 16 novembre 2022, all'articolo 13, rubricato *“Norme di prima applicazione”*, ha previsto al comma 6 che: *«In applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs.n.165/2001, al fine di tener conto dell'esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di corrispondenza»*;
- c) con D.G.R. n. 25 del 30 gennaio 2025, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 della Giunta Regionale della Campania, il cui paragrafo 3.3 fa riferimento alla programmazione del piano triennale del fabbisogno di personale. Al paragrafo 3.3.3 di detto PIAO è tra l'altro previsto, in particolare, l'avvio di procedure di valorizzazione del personale interno tramite l'istituto delle progressioni tra le Aree, secondo la modalità derogatoria introdotta dal CCNL Funzioni Locali 2019-2021;
- d) l'Amministrazione e le OO.SS. hanno condiviso in sede di confronto che la procedura di attribuzione delle progressioni verticali in deroga debba essere improntata ai principi di economicità procedurale, semplificazione, snellimento e informatizzazione dell'azione amministrativa. I criteri di valutazione e i pesi loro attribuiti, come definiti all'esito della procedura di confronto, fermi restando i requisiti di accesso già dettagliatamente previsti dal CCNL, sono calibrati sulle funzioni che, secondo l'ordinamento professionale vigente, i candidati, qualora vincitori, sarebbero chiamati a svolgere. Con il riconoscimento di detti pesi percentuali si è voluto contemperare l'interesse dei dipendenti maggiormente esperti alla progressione di carriera con quello dell'Amministrazione ad avere in organico personale qualificato in possesso di titoli di studio e professionali;
- e) con D.G.R. n. 505 del 28/07/2025, è stato approvato l'apposito *“Disciplinare per le progressioni tra Aree, ai sensi dell'articolo 13, commi 6 e 7, del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022”*;
- f) con D.D. n. 39 del 30/07/2025, in attuazione delle disposizioni strategiche dettate dal paragrafo 3.3 del PIAO 2025-2027 e in conformità al richiamato *“Disciplinare”*, è stato approvato, tra gli altri, l'Avviso della procedura valutativa per la progressione verticale in deroga dall'Area degli Istruttori all'Area dei Funzionari e dell'E.Q. per n. 222 posti;
- g) con D.D. n. 3 del 29/09/2025, è stato approvato l'elenco dei candidati ammessi alla progressione verticale in deroga dall'Area degli Istruttori all'Area dei Funzionari e dell'E.Q. per n. 222 posti;

DATO ATTO CHE:

- a) la Task Force prevista dall'articolo 4 dell'Avviso e all'uopo nominata con nota prot. n. 0466807 del 23/09/2025, ha svolto la verifica istruttoria sui requisiti di ammissione e le cause di esclusione, nonché sugli elementi di valutazione, previsti dall'Avviso e dichiarati dai candidati nelle istanze di partecipazione. Tale attività si è conclusa il giorno 27/11/2025 con la formale stesura della graduatoria provvisoria da trasmettere al Responsabile del procedimento in conformità all'articolo 4 dell'Avviso;

- b) l'articolo 2, quinto periodo, dell'Avviso prevede che: *“sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva coloro che sono stati assunti a tempo indeterminato e sono in servizio di ruolo presso la Giunta Regionale della Campania al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, con inquadramento nell'Area degli Istruttori”*. Detto requisito deve essere, altresì, posseduto pena l'esclusione *“nel corso della procedura e fino al termine della stessa”*;
- c) la competente U.O.S. 201.02.02 della Direzione Generale per le Risorse Umane ha comunicato che n. 4 dipendenti, che hanno presentato la propria domanda di partecipazione telematica alla procedura, sono cessati dal servizio, perdendo quindi possesso del requisito di ammissione previsto dal sopra richiamato articolo 2, ultimo periodo, dell'Avviso. Sul punto, come già rilevato nella precedente progressione verticale indetta dall'Amministrazione regionale, con parere PP n. 08-50.14-2022, l'Avvocatura Regionale appositamente interpellata ha, tra l'altro, evidenziato che *“...costituisce principio generale per cui i requisiti di partecipazione devono esistere al momento della domanda e persistere nel corso della procedura – principio peraltro seguito dalla giurisprudenza amministrativa...”*. Ciò stante, devono essere esclusi dalla procedura *de qua* i candidati avente il codice identificativo domanda n. 96, n. 168, n. 235 e n. 870. Si procederà, analogamente, all'esclusione dalla procedura selettiva di candidati che dovessero cessare dal servizio prima della stipula del contratto individuale di lavoro nell'Area superiore;
- d) il già richiamato articolo 2 dell'Avviso precisa, inoltre, al sesto periodo che: *“non sono utili, ai fini del computo dei requisiti di ammissione di cui alle citate lettere a) e b), nonché della valutazione dei titoli di cui al successivo articolo 5., i periodi: svolti con qualsiasi tipologia di rapporto di natura flessibile (fatta eccezione per il servizio prestato a tempo determinato). Al riguardo, non si applica quanto disposto con gli Accordi di Delegazione Trattante per l'applicazione delle progressioni economiche orizzontali in quanto tale disciplina è norma eccezionale di natura derogatoria e riguardante distinto istituto contrattuale; di assenza dal servizio per le cui tipologie, secondo le fonti normative e contrattuali, non matura l'anzianità di servizio prestati come lavoratori socialmente utili...; relativi al servizio di leva; di lavoro svolto presso Enti per i quali non si applica il D.Lgs. n. 165/2001 ss. mm. ii.”*. Le attività istruttorie della Task Force si sono dunque attenute a tali disposizioni;
- e) in sede istruttoria è emerso che n. 3 candidati alla progressione verticale in deroga dall'Area degli Istruttori all'Area dei Funzionari e dell'E.Q., hanno indicato nella domanda telematica di partecipazione alla procedura *de qua*, quali titoli di servizio, anche i periodi prestati in qualità di tecnici agricoli convenzionati, asseritamente oggetto di accertamento in sede giurisdizionale. In tale quadro, nelle sentenze indicate da detti candidati, non emerge alcun inquadramento retroattivo con rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego nella ex categoria C (attuale “Area degli Istruttori”), ma soltanto una condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno. Ed infatti, la giurisprudenza è concorde nell'affermare che anche laddove il rapporto di convenzionamento abbia assunto i connotati della subordinazione, non è possibile la conversione di detto rapporto in pubblico impiego. Alla luce di quanto rappresentato, per detti candidati, rimanendo comunque inquadrati come collaboratori coordinati e continuativi, i periodi *de quibus* sono pertanto irrilevanti ai fini della progressione in parola, per la quale sono previsti quali requisiti di ammissione e valutazione unicamente i periodi di servizio con contratto di lavoro subordinato di pubblico impiego a tempo determinato e/o indeterminato, con inquadramento nell'Area degli Istruttori;
- f) con riferimento all'anzianità di servizio utile ai fini dell'ammissione alla procedura, nonché alla valutazione dei titoli di servizio, si evidenzia che, come precisato con FAQ n. 10 del 31/07/2025, sulla scorta degli orientamenti applicativi ARAN recepiti nella circolare del Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Civile n. M_D GCIV 0045501, non sono stati ammessi a valutazione le seguenti ipotesi, a titolo esemplificativo di assenza dal servizio: *“- Aspettativa per esigenze personali o di famiglia; - Aspettativa per “gravi e documentati motivi di famiglia”; - Aspettativa per ricongiungimento con il coniuge all'estero; - Aspettativa per avviare attività professionale e imprenditoriale”*;
- g) in ordine ai periodi di servizio prestati presso altre PP.AA. si è fatto riferimento all'elenco degli Enti e organismi pubblici e territoriali pubblicato dalla Ragioneria Generale dello Stato, nonché al D.P.C.M. del 14/07/2015 che ha approvato le tabelle di equiparazione dei livelli di inquadramento tra i distinti comparti contrattuali. Al riguardo, si evidenzia che l'attività lavorativa prestata, a titolo

meramente esemplificativo, presso i Consorzi Agrari, Sovragri, Poste Italiane S.p.a., Enel S.p.a. e ulteriori soggetti non pubblici, non costituisce servizio prestato presso altre PP.AA;

- h) al secondo e terzo periodo dell'articolo 2 dell'Avviso, è previsto che: *“Con specifico riferimento ai sopraindicati requisiti di esperienza lavorativa, si precisa che l'esperienza citata ai punti a) e b), è da intendersi comprensiva anche degli eventuali periodi svolti con contratto di lavoro subordinato di pubblico impiego a tempo determinato. Al riguardo, si tiene conto degli eventuali periodi di servizio prestato alle dipendenze di altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella medesima Area. Ciò anche con riferimento al servizio svolto presso le Province (per i dipendenti trasferiti ai sensi della L. “Delrio” e per i dipendenti dei Centri per l'Impiego) nonché presso gli Enti strumentali della Regione Campania (es. ERSAC, ARCADIS ecc.).”*. Detti periodi, come evidenziato nell'Avviso, per essere ammessi a valutazione devono essere necessariamente indicati dai dipendenti nella domanda di partecipazione alla procedura, pena la mancata valutazione d'ufficio in sede istruttoria;
- i) l'articolo 3, decimo periodo, dell'Avviso precisa che: *“Tutti i dipendenti aventi i requisiti per la partecipazione che intendano dichiarare titoli non valutabili d'ufficio (titoli di servizio presso altra P.A., titoli di studio e di competenze professionali), sono tenuti a presentare la domanda di partecipazione completa di tutti i titoli oggetto di dichiarazione, pena la mancata valutazione degli stessi...In buona sostanza, l'indicazione dei titoli di ammissione e di valutazione è un elemento della domanda di partecipazione, la cui carenza non può in alcun modo essere sanata da un'indicazione successiva alla scadenza del termine di presentazione. In quest'ultimo caso si consentirebbe non già una regolarizzazione, bensì un'integrazione non consentita della domanda di partecipazione (ex pluribus Cons. Stato, Sez. II, 22/11/2021 n. 7815; in termini Cons. Stato n. 8020/2020 e n. 5536/2019; nello specifico di procedure indette dalla G.R.C. vedi sentenza TAR Campania, sez. III n. 7555/2022, confermata dal C.d.S.)”*. A tal fine, i candidati sono stati invitati a dichiarare con il massimo scrupolo e cautela i requisiti di ammissione e i titoli previsti dall'Avviso, secondo le modalità esplicitate nella piattaforma telematica BOL;
- j) nel quadro delle prescrizioni finalizzate alla diligente compilazione della domanda di partecipazione, l'Avviso precisa altresì espressamente all'articolo 5, lettera B) che: *“Il titolo di studio dichiarato come requisito di partecipazione alla procedura non viene considerato ai fini dell'attribuzione del punteggio....I candidati sono invitati ad un'attenta compilazione della domanda in relazione ai requisiti di ammissione ed al titolo di studio al fine di ottimizzare il conseguimento del maggiore punteggio in graduatoria. Ciò sotto la propria esclusiva responsabilità ed essendo radicalmente esclusa ogni ipotesi di rettifica, d'ufficio o su istanza di parte, delle dichiarazioni rese dal candidato una volta terminata la fase di presentazione delle domande di partecipazione”*;
- k) ai fini della valutazione dei percorsi accademici di cui all'articolo 5 lettera C), punti B.3 e B.4 dell'Avviso, si è verificato che i titoli di studio universitari dichiarati dai candidati fossero stati effettivamente conseguiti post laurea;
- l) ai fini della valutazione delle certificazioni informatiche riconosciute, ovvero certificazioni linguistiche riconosciute rilasciare da enti certificatori pubblici o privati riconosciuti, la Task Force ha attribuito, ai candidati che hanno dichiarato detti titoli nella domanda di partecipazione telematica alla procedura, il relativo punteggio in conformità alle disposizioni dell'Avviso. In particolare, la Task Force per quanto riguarda le certificazioni informatiche ha verificato che le stesse fossero effettivamente rilasciate per specifiche tipologie (ECDL/ICDL; PEKIT; EIPASS; MICROSOFT) da Enti accreditati e riconosciuti dal Miur, escludendo dalla valutazione i restanti percorsi formativi in materia di informatica effettuati presso organismi non riconosciuti. Per le certificazioni delle competenze linguistiche, conseguite secondo il sistema QCER, si è verificato che le stesse fossero esclusivamente rilasciate da Enti certificatori riconosciuti dall'Ambasciata britannica in Italia (Trinity College; Cambridge University; British Institutes; ETS; Pearson; City and Guilds; IELTS; AELS NOCN; ESB). Sono stati pertanto esclusi dalla valutazione i restanti percorsi formativi linguistici effettuati presso organismi non riconosciuti;
- m) ai fini della valutazione dei corsi di formazione/aggiornamento professionale programmati dall'Amministrazione regionale, la Task Force ha proceduto alla verifica d'ufficio della data e della durata di conclusione degli stessi, ammettendo pertanto a valutazione, ai sensi dell'art. 5 lettera C) dell'Avviso, unicamente i corsi programmati dall'Ente aventi durata minima di n. 6 ore e

validamente conclusi, con rilascio di attestazione finale, a decorrere al 01/01/2020. Al riguardo, si evidenzia che, come precisato al citato articolo 5, lettera C), non sono stati ammessi a valutazione i corsi formativi di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 ss. mm. ii., fatto salvo quanto precisato con FAQ n. 2 del 01/08/2025. Ove necessario si è proceduto all'acquisizione dai candidati di utili elementi istruttori in ordine a titoli formativi effettivamente dichiarati nella domanda di partecipazione telematica;

- n) in sede istruttoria, è emersa, altresì, la necessità di attivare per alcuni candidati, salvaguardando l'integrità e la trasparenza della procedura, il soccorso istruttorio di cui all'articolo 6 della L. 241/1990 ss. mm. ii. al fine di consentire agli stessi di fornire utili elementi istruttori in ordine a titoli di servizio e di studio effettivamente dichiarati nella domanda di partecipazione telematica;

PRECISATO CHE:

- a) ai sensi dell'articolo 6, secondo periodo, dell'Avviso *de quo*: *“Avverso dette graduatorie, viene riconosciuta ai candidati la possibilità di produrre ricorso gerarchico al Direttore Generale per le Risorse Umane entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione delle stesse sul Portale dell'Amministrazione”*;
- b) ai sensi dell'articolo 3 del richiamato Avviso: *“l'ammissione alla selezione è effettuata, con riserva, sulla base dei dati dichiarati nella domanda di partecipazione. L'Amministrazione si riserva di effettuare in qualunque momento della procedura di selezione, anche successivamente alla stipula del contratto individuale di lavoro, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione dei candidati per difetto dei requisiti richiesti dall'Avviso, ovvero per mancata dichiarazione degli stessi nella domanda di partecipazione. In tal caso verrà data informazione ai candidati interessati mediante apposita comunicazione di esclusione”*;
- c) ai sensi dell'articolo 7 dell'Avviso: *“nel caso in cui dalle verifiche effettuate emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal candidato si provvederà all'esclusione del medesimo dalla graduatoria qualora venga a mancare uno dei requisiti di accesso, ovvero a rettificare la sua posizione in graduatoria qualora la difformità si riferisca a titoli e/o titoli di preferenza di cui all'articolo 5 del presente Avviso”*;
- d) in esito all'espletamento dei sopra indicati controlli sulle dichiarazioni rese e dell'eventuale fase di gestione dei ricorsi gerarchici, si procederà all'inquadramento nell'Area dei Funzionari e dell'E.Q., dei candidati risultati vincitori, mediante stipula del contratto individuale di lavoro, previa convocazione degli stessi. Sul punto, come evidenziato alla lettera b) del “DATO ATTO CHE”, tutti i candidati utilmente collocati nella graduatoria provvisoria dovranno essere necessariamente in servizio ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro per l'Area di destinazione;
- e) con riferimento all'eventuale applicazione della preferenza di genere di cui all'articolo 6 del D.P.R. 487/1994 ss. mm. ii., la stessa non viene applicata attesa la sostanziale equivalenza dei generi nell'ambito dell'Area di destinazione;

EVIDENZIATO CHE: un dipendente ha proposto ricorso al TAR Campania (R.G. n. 4729/2025) per l'annullamento *in parte qua* - previa concessione di idonee misure cautelari - dell'Avviso con cui è stata indetta la procedura valutativa per la progressione verticale in deroga per la copertura di 222 posti nell'Area dei Funzionari e dell'E.Q. e di ogni altro atto preordinato connesso e consequenziale;

RITENUTO:

- a) di dover approvare, ai sensi dell'articolo 6, secondo periodo e all'esito della formalizzazione della conclusione delle attività della Task Force del 27/11/2025, le graduatorie provvisorie dei candidati che hanno presentato la propria domanda di partecipazione per la progressione verticale in deroga dall'Area degli Istruttori all'Area dei Funzionari e dell'E.Q., che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, sub allegato 1, con applicazione dei titoli di preferenza e precedenza di cui al DPR n. 82/2023. Detta graduatoria provvisoria viene redatta in conformità alle indicazioni dell'Autorità Garante per la privacy con l'indicazione dei soli codici numerici della domanda e della ricevuta;

- b) di dover escludere dalla procedura *de qua* i candidati avente il codice identificativo domanda n. 96, n. 168, n. 235 e n. 870.

VISTI:

- a. il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- b. il CCNL per il comparto delle Funzioni Locali, triennio 2019-2021, siglato il 16 novembre 2022
- c. la D.G.R. n. 25 del 30/01/2025, di approvazione del PIAO 2025/2027;
- d. la D.G.R. n. 505 del 28/07/2025, di approvazione del Disciplinare per le progressioni tra Aree;
- e. D.D. n. 39 del 30/07/2025 di approvazione dell'Avviso per la progressione in deroga dall'Area degli Operatori all'Area degli Operatori Esperti.
- f. la nota prot. n. 0466807 del 23/09/2025;
- g. Il D.D. n. 3 del 29/09/2025;

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dal Funzionario di Elevata Qualificazione del Settore 201.02.00 e della dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del medesimo Settore, mediante sottoscrizione del presente atto

DECRETA

per le motivazioni e considerazioni svolte in premessa, che si intendono qui di seguito integralmente riportate:

- 1. di dover approvare, ai sensi dell'articolo 6, secondo periodo e all'esito della formalizzazione della conclusione delle attività della Task Force del 27/11/2025, le graduatorie provvisorie dei candidati che hanno presentato la propria domanda di partecipazione per la progressione verticale in deroga dall'Area degli Istruttori all'Area dei Funzionari e dell'E.Q., che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, sub allegato 1, con applicazione dei titoli di preferenza e precedenza di cui al DPR n. 82/2023. Detta graduatoria provvisoria viene redatta in conformità alle indicazioni dell'Autorità Garante per la privacy con l'indicazione dei soli codici numerici della domanda e della ricevuta;
- 2. di dover escludere dalla procedura *de qua* i candidati avente il codice identificativo domanda n. 96, n. 168, n. 235 e n. 870.
- 2. di precisare, altresì, che ai sensi dell'articolo 6, secondo periodo, del citato Avviso "*Avverso dette graduatorie, viene riconosciuta ai candidati la possibilità di produrre ricorso gerarchico al Direttore Generale per le Risorse Umane entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione delle stesse sul Portale dell'Amministrazione*";
- 3. di trasmettere il presente provvedimento ai Referenti individuati dalle Strutture Apicali dell'Ente;
- 4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella competente sezione "Bandi di concorso" su "Amministrazione Trasparente", con valore di notifica ai candidati interessati;
- 5. di inviare il presente decreto all'Ufficio di Gabinetto del Presidente, ai competenti Uffici della Segreteria di Giunta e alla Direzione Generale per le Risorse Umane.

DOTT. LORENZO MASI